

SCRUTINI FINALI

POSSIAMO PUBBLICARLI SU INTERNET ?

**STEFANO
RODOTA'**
(Garante Privacy)
1998

"Nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario, devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia"

**GARANTE
PRIVACY**
RIF. DOCWEB 1136703
2005

"i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi"

**GARANTE
PRIVACY**
RIF. DOCWEB 3134436

"...laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali"

**GARANTE
PRIVACY**
FAQ TRASPARENZA

"Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:

- individuare il presupposto di legge che legittima la diffusione;*
- verificare se ricorrono i presupposti per oscuramento di determinate informazioni;*
- sottrarre all'indicizzazione i dati sensibili"*

**GARANTE
PRIVACY**
RIF. DOCWEB 3134436

"le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità"

**GARANTE
PRIVACY**
RIF. DOCWEB 3134436
(RIFERENDOSI A GRADUATORIE
IN CONCORSI PUBBLICI)

"possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione"

CONCLUSIONI
RIF. DOCWEB 1922676
e ART 2 STATUTO
STUDENTI

Alla luce di quanto sopra, considerando che l'art. 2 c. 2 dello Statuto degli Studenti prevede che la scuola *"... tutela il diritto dello studente alla riservatezza"*, in assenza di una precisa disposizione normativa, è da ritenere che gli scrutini possano essere pubblicati in un ambito ristretto (come l'area riservata del sito web ufficiale o il registro elettronico). Per la pubblicazione in albo on line i dati identificativi degli studenti devono essere adeguatamente pseudonimizzati.